

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2530 del 27/05/2019
Oggetto	CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: CASTEL BOLOGNESE TITOLARE: MARTINI FRANCESCO E FIGLI S.S. CODICE PRATICA N. BO18A0056
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2593 del 24/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

**COMUNE:** CASTEL BOLOGNESE

**TITOLARE:** MARTINI FRANCESCO E FIGLI S.S.

**CODICE PRATICA N.** BO18A0056

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore

Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa

idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**vista l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2018/29414 del 17/12/2018 (pratica BO18A0056), con la quale la ditta MARTINI FRANCESCO E FIGLI, C.F./P.IVA: 01206470393, con sede legale in Via Biasotta del Cane n.1003 del comune di Castel Bolognese (RA), ha chiesto la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee:

- con una portata massima di 2,8 l/s per un volume complessivo di 25200 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola di circa 10,50 ha di terreni coltivati a Actinidia con impianti di irrigazione a goccia, da aprile ad ottobre;

- mediante un pozzo esistente:

- regolarmente denunciato insieme ad altri due pozzi in sede di procedimento di concessione preferenziale rilasciata con determina regionale n. 11656 del 16/08/2005 in corso di rinnovo con cambio di titolarità richiesto dalla ditta TAGLIAFERRI VALERIA - C.F. 01297900399 - P.IVA 01297900399, (pratica BO01A3357/07RN01), ed ubicato sul terreno divenuto di proprietà della ditta MARTINI FRANCESCO E FIGLI in data 19/11/2018, censito nel NCT del comune di Castel Bolognese al Foglio 14 mappale 354, nel punto di coordinate UTM RER X:722766 e Y:911731;
- costituito da una colonna di captazione in acciaio con diametro di 114 mm., profonda 30 m. al cui interno è inserita una elettropompa sommersa di potenza di 5 KW con diametro della tubazione di mandata di 60 mm;

**richiamata** l'istanza prot n. PGB0/2018/28379 del 03/12/2018 con cui la ditta TAGLIAFERRI VALERIA - C.F. 01297900399 - P.IVA 01297900399 ha comunicato nell'ambito del rinnovo della concessione B001A3357/07RN01 la volontà di rinuncia al pozzo oggetto della presente istruttoria per la vendita del terreno di cui ai punti precedenti;

**considerato** che l'istanza è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

**considerato** che il pozzo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 120 del 17/04/2019, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** del parere richiesto ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001:

- alla provincia di Ravenna, espresso in senso favorevole con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2019/57960 del 10/04/2019;

- al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, espresso in senso favorevole con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2019/58598 del 11/04/2019;

**verificato** che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione dal nuovo pozzo:**

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Senio - libero, codice 0220ER DQ1 Cl*, con stato quantitativo **Scarso** e presenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; per il quale sono segnalati impatti significativi per prelievi idrici che superano la ricarica naturale; con soggiacenza piezometrica compresa tra 20 e 25 m. dal piano campagna e trend piezometrico negativo (dati 2010-2012) e da subsidenza con velocità compresa tra -5 /-2,5 mm/a;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **comporta un rischio ambientale**

**(esclusione)**, per impatto moderato e criticità elevata (soggiacenza piezometrica compresa tra 15 e 25 m. dal p.c. e trend piezometrico negativo), per cui la derivazione è incompatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione;

**visto** che, con lettera Prot. n.PG/2019/14718 del 29/01/2019, si è provveduto a comunicare al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, il preavviso di diniego per incompatibilità della derivazione con gli obiettivi pianificazione;

**visto** che con lettera acquisita agli atti al Prot. n. PG/2019/17186 del 01/02/2019, il richiedente ha comunicato che il livello statico piezometrico misurato nel pozzo è di -14,50 m. dal p.c., diverso da quello indicato dalla pianificazione e ha richiesto, pertanto, di poter approfondire con una Relazione idrogeologica lo stato piezometrico del corpo idrico al fine di riesaminare la compatibilità ambientale della derivazione;

**tenuto conto** che:

- nella Relazione Tecnica e Idrogeologica acquisita agli atti al Prot. n. PG/2019/46459 del 22/03/2019 è stato indicato per il corpo idrico captato dal pozzo un valore di soggiacenza piezometrica pari a -14,50 m. nel periodo gennaio-marzo 2019;

- i recenti dati 2016-17 misurati nel pozzo RA77-00 della Rete Regionale di monitoraggio piezometrico, più vicino a quello d'interesse, confermano per lo stesso corpo idrico, i valori di soggiacenza piezometrica ivi misurati;

- utilizzando questi dati piezometrici, ai sensi della "Direttiva Derivazioni", la derivazione dal nuovo pozzo **comporterebbe un rischio ambientale (repulsione)**, per impatto moderato e criticità media (soggiacenza piezometrica fino a 15 m. dal p.c. e trend piezometrico negativo) e potrebbe diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari prescrizioni e misure di mitigazione;

- le misure di mitigazione, nel caso applicabili, previste dalla pianificazione per il corpo idrico, sono le:

*KTM 02: Applicazione del Programma d'Azione Nitrati della Regione, per ridurre gli apporti di nutrienti e contenere i fenomeni erosivi nei Corpi idrici sotterranei Conoidi alluvionali appenniniche e acquiferi freatici di pianura;*

*KTM 08: Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico;*

*KTM 14: Aumento delle conoscenze sulle pressioni che incidono sul sistema acquifero profondo;*

**considerato** che, per quanto riguardo l'efficienza idrica, i quantitativi richiesti in concessione sono congrui alla pianificazione di settore, nel settore irriguo, ai sensi della DGR n. 1415/2016;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle seguenti condizioni:

- di mettere in atto un monitoraggio in continuo della piezometria nel pozzo e di fissare la durata a tre anni, inferiore a quella massima prevista, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico, tenendo conto del monitoraggio effettuato;

- di applicare nell'esercizio della concessione il Programma d'Azione Nitrati della Regione Emilia Romagna, di cui al Regolamento regionale n.3, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.249/2017, è pubblicato sul BUR n.366 del 15 dicembre 2017;

**vista** la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/201977436 del 16/05/2019, con la quale il richiedente ha chiesto di sostituire la prescrizione di monitoraggio in continuo del livello piezometrico nel pozzo con un monitoraggio manuale mediante 4 misurazioni annuali, in quanto lo spazio tra la colonna del pozzo e la tubazione di mandata della pompa sommersa non è sufficientemente ampio per l'inserimento di uno strumento;

**dato atto** della modifica della prescrizione richiesta;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 195,00;

- del canone di concessione annuale 2019, d'importo pari ad € 103,30 di cui è dovuto il solo importo di € 60,10 in ragione di 7 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio;

- del deposito cauzionale, per un importo minimo previsto di € 250,00;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

**1) di rilasciare** alla ditta MARTINI FRANCESCO E FIGLI, C.F./P.IVA: 01206470393, con sede legale in Via Biasotta del Cane n.1003 del comune di Castel Bolognese (RA), la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee dal pozzo esistente, profondo 30 metri, sul terreno censito al NCT del Comune di Castel Bolognese al Foglio 14 mappale 354, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 2,8 l/s per complessivi 25200 mc/a ad uso *irrigazione agricola*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2021**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) **di stabilire** che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € 103,30 **per l'anno 2019**, di cui è dovuto l'importo di € **60,10** in ragione di 7 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, **è fissata in € 250,00=**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

**13)** di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

**14)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta MARTINI FRANCESCO E FIGLI, C.F./P.IVA: 01206470393, con sede legale in Via Biasotta del Cane n.1003 del comune di Castel Bolognese (RA)

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Senio - libero, codice 0220ER DQ1 C1* dal pozzo esistente sul terreno censito al NCT del Comune di Castel Bolognese al Foglio 14 mappale 354, nel punto di coordinate UTM RER X:722766 e Y:911731, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

**B)** il pozzo è costituito da una colonna di captazione in acciaio, profonda 30 m. dal pc., con diametro di 114 mm., equipaggiato con una elettropompa sommersa, di potenza pari a 5 KW e portata massima di esercizio 2,8 l/sec, con diametro della tubazione di mandata di 60 mm.;

**C) il prelievo è stabilito** con una portata massima di 2,8 l/s per complessivi 25200 mc/a, ad uso irrigazione agricola, di circa 10,50 ha di terreni coltivati a Actinidia con impianti di irrigazione a goccia, da aprile ad ottobre;

**D)** l'uso dell'acqua per l'irrigazione agricola è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. **In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito.** In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante alla concessione.

### Art. 2

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le**

**varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

### **Art. 3**

#### **Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il Concessionario deve:

- installare e porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi** derivati sulle tubazioni di mandata della pompa **pompa di prelievo**;
- effettuare il monitoraggio del livello piezometrico della falda nel pozzo mediante 4 misure manuali da effettuarsi subito prima (fine marzo) e subito dopo (fine ottobre) il periodo irriguo e nei mesi di gennaio e luglio;
- applicare nell'esercizio della concessione il Programma d'Azione Nitrati della Regione Emilia Romagna, di cui al Regolamento regionale n.3, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.249/2017, è pubblicato sul BUR n.366 del 15 dicembre 2017;
- trasmettere all'amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione: i dati di misura dei volumi derivati; i dati piezometrici rilevati in formato elettronico editabile e mediante adeguate rappresentazioni diagrammatiche tempo /soggiacenza;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di

idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

#### **Art.5**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2021** ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

##### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'amministrazione concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa**

**o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa,** fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

#### **Art. 8 Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 9 Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto Martini Domenico, legale rappresentante della ditta MARTINI FRANCESCO E FIGLI, C.F./P.IVA: 01206470393, con sede legale in Via Biasotta del Cane n.1003 del comune di Castel Bolognese (RA), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**